

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI

Codice fiscale e part. IVA 01647800745

AREA GESTIONE PERSONALE

Via Napoli 8, tel. 0831536111

INTEGRAZIONE AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

(Art.28 CCNL C.C.N.L. dell'8.06.2000, modificato dall'art.24 del C.C.N.L. del 3.11.2005 e Art. 4, comma 2
CCNL 06.05.2010 integrativo)

INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE Dirigenza Medica e Veterinaria

Conferimento incarico di Responsabile della U.O.S. "Chirurgia Endovascolare" incardinata nel Dipartimento Chirurgico /Ricostruttivo ASL BR – UOC Chirurgia Vascolare del P.O. PERRINO.

In data 27/10/2017 presso la Sede della Azienda Sanitaria Locale BR sita in Brindisi alla Via Napoli,

tra

l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi in persona del **Dr. Giuseppe PASQUALONE**, Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 160 del 10 Febbraio 2015

e

il Dr. Francesco Di Tano,  - 
 Dirigente Medico a Tempo Indeterminato dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi

Premesso che:

Al Dr. Francesco Di Tano

- con deliberazione del Direttore Generale n. 884 del 25/05/2017 ad oggetto "Deliberazione n. 302 del 17/02/2017, riorganizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi su base dipartimentale. Ricognizione delle Unità Operative Complesse e delle Unità Operative Semplici confermate, dismesse, riconvertite e di nuova istituzione", è stata riconosciuta la nuova istituzione dell'Unità Operativa Semplice "Chirurgia Endovascolare" incardinata nel Dipartimento Chirurgico/Ricostruttivo ASL BR – UOC Chirurgia Vascolare del P.O. PERRINO;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1872 del 26/10/2017 è stato conferito al Dr. Francesco Di Tano la titolarità della predetta Unità Operativa Semplice "Chirurgia Endovascolare" incardinata nel Dipartimento Chirurgico/Ricostruttivo ASL BR – UOC Chirurgia Vascolare del P.O. PERRINO, per la durata di anni 5 rinnovabili, con decorrenza dalla data della sottoscrizione della relativa integrazione al Contratto di lavoro;

ad integrazione del Contratto Individuale di lavoro si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1) La presente integrazione al contratto individuale di lavoro disciplina il rapporto di lavoro del Dr. Francesco Di Tano con l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi, di seguito definita "Azienda", con riferimento all'incarico al medesimo dirigente conferito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del C.C.N.L. dell'8.06.2000, modificato dall'art.24 del C.C.N.L. del 3.11.2005 e Art. 4, comma 2 CCNL 06.05.2010 integrativo, dell'Area della Dirigenza Medica - Veterinaria, di Direzione della Struttura Semplice "Chirurgia Endovascolare".

2) Per quanto non previsto nel presente Atto e nelle disposizioni richiamate, vale quanto previsto relativamente agli incarichi dirigenziali nel D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502, nel D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.e.i., nella normativa di settore e nei contratti collettivi nazionali ed integrativi aziendali vigenti.

Art. 2

Costituzione e durata dell'incarico Dirigenziale

1. Al Dirigente è attribuito l'incarico, della durata di 5 anni, di titolarità dell'Unità Operativa Semplice con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dal 28/10/2017 e scadenza al 27/10/2022, con possibilità di rinnovo per uguale durata fatti salvi l'esito positivo della valutazione da parte del preposto Collegio Tecnico e conferma di tale Unità Operativa nell'ambito dell'organizzazione aziendale; eventuale ricollocazione sarà operata nel rispetto dei termini e delle procedure indicati dalla vigente disciplina regionale ed aziendale.
2. L'incarico non potrà comunque, ai sensi dell'art. 15 – *nonies*, comma 1, introdotto dal Decreto Legislativo 19.6.1999, n. 229, protrarsi oltre il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del S.S.N., stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, così come modificato dalla Legge 133/2008.
3. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età.
4. Resta pertanto fermo che, secondo quanto stabilito dai vigenti CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, l'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi dunque la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

Art. 3

Obiettivi dell'incarico

Il Dirigente di Unità Operativa Semplice è in coordinamento funzionale con il Direttore dell'Unità Operativa Complessa di afferenza.

Gli obiettivi saranno assegnati, dal Direttore dell'U.O.C. di afferenza e costituiranno parte sostanziale della presente integrazione del contratto individuale di lavoro in quanto allegati alla stessa.

Art. 4

Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 14 del vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 3.11.2005, l'orario di lavoro del Dirigente di cui si tratta è confermato in 38 ore settimanali. Il Dirigente medesimo deve assicurare la propria presenza in servizio ed organizzare il proprio tempo di lavoro articolando in modo flessibile il relativo orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui è preposto, all'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, nonché allo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.

Nell'articolazione del proprio orario il Dirigente si impegna a rispettare i regolamenti aziendali vigenti in materia di accertamento della presenza e di comunicazione dell'assenza. Al riguardo si precisa che l'accertamento dell'orario di lavoro prestato sarà effettuato con mezzi obiettivi di controllo (sistema informatizzato di rilevazione delle presenze), in modo da consentire all'Azienda l'applicazione degli istituti contrattuali (quali aspettative, malattie, ferie, permessi etc.) e la verifica delle responsabilità, nonché allo scopo di garantire al Dirigente le tutele medico - legali, previdenziali, assicurative e infortunistiche.

Art. 5

Trattamento economico

1. Al Dirigente, per l'incarico di cui alla presente scrittura integrativa del contratto individuale di lavoro, se a rapporto esclusivo, compete il trattamento economico fisso annuo lordo comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, stabilito dalle norme contrattuali vigenti nonché, a titolo di trattamento accessorio, la retribuzione di posizione - parte fissa e variabile aziendale - nell'entità determinata dall'applicazione dei criteri di pesatura delle strutture e articolazioni Aziendali in relazione alla capienza del Fondo di posizione

di riferimento. Il seguente prospetto, con riferimento alla parte variabile aziendale, riporta importi soggetti a revisione a seguito di rideterminazione della graduazione delle funzioni:

| ANNUALE (Comprensiva del rateo della 13^ mensilità) | |
|--|------------|
| Pos. Min. Contr. Unif. | € 9.869,47 |
| Variabile Aziendale | € 2.125,63 |
| MENSILE | |
| Pos. Min. Contr. Unif. | € 759,19 |
| Variabile Aziendale | € 163,51 |

Gli importi sopra riportati saranno automaticamente adeguati dall'Azienda in base ai CC.CC.NN.LL. e alle altre disposizioni normative o regolamentari nel tempo vigenti.

La retribuzione di risultato, se a rapporto esclusivo, è annualmente attribuita sulla base degli obiettivi assegnati, connessi agli obiettivi generali dell'incarico e in riferimento alle esigenze della programmazione annuale aziendale, secondo le disposizioni della contrattazione collettiva integrativa aziendale nel tempo vigente.

Art. 6 Sede di lavoro

La sede di lavoro è posta presso l'Unità Operativa Complessa di riferimento.

Art. 7 Verifiche e valutazioni

La verifica e la valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti, è caratteristica essenziale e ordinaria del rapporto di lavoro dei dirigenti con possibili conseguenti effetti anche concernenti l'incarico ed il trattamento economico accessorio connesso.

Tempi, modi soggetti, effetti e procedure di verifica applicati sono quelli definiti dai contratti collettivi di lavoro e dalle regolamentazioni aziendali in materia.

Art. 8 Obblighi e responsabilità

1. Il Dirigente è tenuto ad attenersi al regime di incompatibilità vigente, previsto anche dall'art. 53 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..
2. Il Dirigente è tenuto al rispetto ed alla cura degli adempimenti in materia di Privacy, Trasparenza ed Anticorruzione per quanto di afferenza al presente incarico.

Art. 9 Codice di comportamento

1. Il Dirigente opera costantemente secondo principi di etica, si impegna ad osservare con la dovuta diligenza tutte le norme previste dalla presente scrittura integrativa del contratto individuale di lavoro nonché le norme del CCNL e qualsiasi altra disposizione organizzativa e regolamentare che interessi l'incarico;
2. Il Dirigente assicura il rispetto delle norme di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e al Codice di Comportamento dell'ASL della Provincia di Brindisi approvato con deliberazione D.G. n. 2036 del 18/11/2014;
3. Il Dirigente si impegna espressamente altresì a rispettare le norme contenute nel "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) della ASL BR.
4. Il Dirigente adotterà in servizio un comportamento ispirato al dovere di contribuire al perseguimento del pubblico interesse, alla tutela dell'immagine e dei valori del Servizio Sanitario Nazionale.

5. Il Dirigente assicura tempestiva attuazione a quanto disposto con deliberazioni, direttive etc., emanate da parte della Direzione Generale ed a quanto disposto con Ordini e Disposizioni di Servizio emanate dal Direttore del Dipartimento (o della macrostruttura) a cui afferisce.

Art. 10
Cessazione dell'incarico
dirigenziale

L'incarico può cessare, prima della scadenza naturale, per revoca all'esito delle procedure di valutazione, per accertate e/o intervenute incompatibilità previste per Legge nonché per tutti gli altri casi previsti dalla normativa di settore e dalla contrattazione collettiva. Inoltre, l'incarico potrà cessare per effetto di riorganizzazione Aziendale: in tal caso il Dirigente potrà essere assegnato ad altro incarico tra quelli ricompresi nell'art. 27, comma 1, del C.C.N.L. del'8 giugno 2000 secondo termini e procedure disciplinate dai Regolamenti regionali vigenti in materia di ricollocazione.

Art. 11
Trattamento dei dati personali

La ASL BR Brindisi, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ne effettuerà il trattamento per la gestione del rapporto di lavoro, in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 196/2003, c.d. "Codice sulla Privacy" e nello specifico Regolamento Aziendale.

Art. 12
Norma finale

1. Le parti convengono che la presente scrittura integrativa del Contratto individuale di Lavoro, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali disposizioni normative statali e regionali – anche di natura economica – che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.
2. Per quanto non previsto dalla presente scrittura si applicano le norme di cui alla disciplina di settore ed alla contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa aziendale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente

Dr. Francesco Di Tano

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe PASQUALONE

Agli effetti dell'art. 1341 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

- Art. 2 Costituzione e durata dell'incarico dirigenziale;
- Art. 3 Obiettivi dell'incarico;
- Art. 4 Orario di lavoro;
- Art. 5 Trattamento economico;
- Art. 10 Cessazione dell'incarico dirigenziale;
- Art. 12 Norma finale.
-

Letti, approvati e sottoscritti.

Il Dirigente

Dr. Francesco Di Tano

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe PASQUALONE